



# COMUNE DI TEORA

Provincia di Avellino

## COPIA

Numero 44 Del 28-09-13

Categoria

Classe

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria di Prima convocazione  
Seduta Pubblica

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 L. 18.08.90, n. 241 copia del presente provvedimento viene oggi trasmessa per l'esecuzione al :

Servizio

- N. 1 – Affari Generali
- N. 2 – Demografico
- N. 3 – Polizia Urbana
- N. 4 – Commercio
- N. 5 – Ragioneria
- N. 6 – Tributario
- N. 7 – Lavori Pubblici
- N. 8 – Urbanistico
- N. 9 – Patrimonio

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Fascicolo

L' anno **duemilatredici** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **09:30**, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

COGNOME E NOME	PRES. / ASS.
FARINA STEFANO	P
ROSAMILIA VITTORIO	P
DONATIELLO VITO	P
PREZIOSI GIUSEPPE	P
MILANO GIUSEPPE	P
VALVANO LUISA	P
CASTELLANO PASQUALINA	P
DI DOMENICO SALVATORE GERARDO	P
ACOCELLA PIETRO	A
MILANO GAETANO	P

ne risultano presenti n. **9** e assenti n. **1**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CONCETTINA ROMANO. Il Sig FARINA STEFANO in qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l' oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

Teora. Li, \_\_\_\_\_

I Segretario Comunale

Per Ricezione:

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

Entrano i consiglieri Di Domenico Salvatore e Milano Gaetano : presenti 9  
Il **Sindaco-Presidente** relaziona al consesso circa la proposta di deliberazione agli atti dopo di che  
**dichiara aperta** la discussione nel corso della quale non si registrano interventi salienti;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione;

**VISTI** i pareri di cui al 1° c. art. 49 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs. 18.08.2000, n.267 richiesti, ed espressi: **favorevolmente**:

o dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica;

**VISTA** l'istruttoria;

**VISTO** quanto specificato nel preambolo;

**CONSIDERATO** che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di un siffatto provvedimento;

**RITENUTO**, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione;

**RITENUTO** infine detta proposta meritevole di approvazione;

**A SEGUITO di votazione effettuata per alzata di mano** il cui esito risulta essere il seguente:

Voti favorevoli	<b>7</b>	
Voti contrari	<b>0</b>	
Consiglieri astenuti	<b>2</b>	Di Domenico Salvatore e Milano Gaetano
Su n.	<b>9</b>	( consiglieri Presenti ) di n. <b>10</b> (consiglieri assegnati )
Su n.	<b>10</b>	( consiglieri in carica )

### DELIBERA

1. Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente verbale **si allega sub "1"**, per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre il Consiglio Comunale in relazione all'urgenza assoluta di attribuire esecuzione immediata al provvedimento,


**A SEGUITO di votazione effettuata per alzata di mano** il cui esito risulta essere il seguente

Voti favorevoli	<b>7</b>	
Voti contrari	<b>0</b>	
Consiglieri astenuti	<b>2</b>	Di Domenico Salvatore e Milano Gaetano
Su n.	<b>9</b>	( consiglieri Presenti ) di n. <b>10</b> (consiglieri assegnati )
Su n.	<b>10</b>	( consiglieri in carica )

### DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4° art. 134 del T.U. EE..LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, il presente provvedimento  
immediatamente eseguibile

Allegato "1" al verbale di deliberazione di  
Comunale del 28/09/2013 N. 44.  
Il Segretario Comunale  
(dott.ssa Concettina Romano)



**COMUNE DI TEORA**  
(Provincia di Avellino)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

I sottoscritti componenti della Giunta Comunale, nelle rispettive seguenti qualità:

I sottoscritti, nelle rispettive qualità,

Farina Stefano ..... quale Sindaco  
Rosamilla Vittorio ..... quale Assessore  
Donatiello Vito, ..... quale Assessore  
Milano Giuseppe ..... quale Assessore

avanzano la presente proposta di deliberazione.

Teora, li 25/09/2013

Per la Giunta Comunale  
Il Sindaco  
Stefano Farina



**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO E SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI  
AMMINISTRATIVI.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'art. 117 della Costituzione "i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L. 5 giugno 2003, n.131 "la disciplina dell'organizzazione dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma e 118 della Costituzione";
- ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni...";
- ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15, "le regioni e gli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge".

CONSIDERATO che con la Legge n. 15/2005 e successivamente con la Legge n.80/2005 il legislatore aveva

tradotto in disposizioni normative i criteri di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione e i criteri di

pubblicità, trasparenza e partecipazione;

DATO ATTO che la L. n. 69/2009 prosegue e consolida questo percorso di semplificazione e di tutela del

cittadino, prevedendo che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 secondo comma,

lettera m) della Costituzione le disposizioni della L. n. 241/90 concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione

di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuare un responsabile, di

concluderlo entro il termine prefissato, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa e la durata

massima dei procedimenti;

ATTESO, altresì, che la L. n. 69/2009, in applicazione dei principi sopra citati, modifica la L.n. 241/90 con

particolare riferimento:

o ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;

o al termine per l'espressione dei pareri nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo consentendo alle amministrazioni di prescindere dal parere stesso nei casi di omissione da parte dell'organo adito;

o alle conseguenze per l'amministrazione e il dirigente responsabile nel caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento;

o all'applicazione dei principi contenuti nella L. n. 241/90 anche ai soggetti privati che a qualunque titolo sono preposti all'esercizio di attività amministrative;

VISTO l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha previsto una nuova definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, in funzione del perseguimento della semplificazione e della trasparenza della pubblica amministrazione;

VISTE, altresì, le rilevanti novità legislative introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che, in particolare, introduce il comma 1-ter, dell'art. 1, e l'art. 6-bis, della legge 241/90;

CONSIDERATO che il comma 2-quater dell'articolo 29 della legge n. 241/1990, aggiunto dall'articolo 10 della citata legge n. 69/2009, dispone testualmente:

- 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della L. 06.11.2012 n. 190 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;

CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 15 della medesima legge 06.11.2012 n. 190 che prevede l'obbligo di pubblicare nel sito web istituzionale delle pubbliche amministrazioni le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VISTI i vigenti regolamenti comunali:

1. per il procedimento amministrativo approvato con Delibera di C.C. n.68/97;

2. sul diritto di accesso agli atti amministrativi, approvato con delibera del C.C. n.28/97;  
RITENUTO necessario, alla luce delle innovazioni introdotte dalla normativa sopra indicata, adottare un nuovo Regolamento disciplinante il procedimento amministrativo e l'accesso agli atti con contestuale abrogazione di quelli approvati con delibere C.C. n.28/1997 e n.68/1997 anche al fine di garantire una gestione di procedimenti amministrativi maggiormente efficace, efficiente e trasparente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale

RITENUTO di provvedere in merito

#### DELIBERA

1. di abrogare i regolamenti comunali approvati con le delibere di C.C.n.28 e n. 68 del 1997;
2. di approvare il "regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi"-allegato sub "A"
3. di dare atto che non viene richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

**COMUNE DI TEORA**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE SUL PROCEDIMENTO**  
**AMMINISTRATIVO E SULL'ESERCIZIO**  
**DEL DIRITTO DI ACCESSO AI**  
**DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

## INDICE:

<b>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Oggetto e finalità	4
Art. 2 - Disposizioni sull'attività amministrativa e sul procedimento amministrativo	4
Art. 3 - Principi informatori dell'azione amministrativa	5
<b>CAPO II - DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>5</b>
Art.4- Individuazione dei procedimenti amministrativi e relativi termini per la conclusione	5
Art. 5 - Decorrenza del termine	6
Art. 6 - Comunicazione di avvio del procedimento	6
Art. 7 - Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione	7
<b>CAPO III - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>7</b>
Art. 8 - L'unità organizzativa ed il responsabile di struttura	7
Art. 9 - Funzioni del responsabile	7
<b>CAPO IV - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE</b>	<b>8</b>
Art. 10 - Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo	8
Art. 11 - Conferenza di servizi	8
Art. 12 - Accordi nel procedimento e sostitutivi di provvedimento	8
Art. 13 - Forme di semplificazione del procedimento amministrativo: silenzio assenso - dichiarazione di inizio attività - segnalazione certificata di inizio attività	8
<b>CAPO V - DISPOSIZIONI SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>9</b>
Art. 14 - Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi	9
Art. 15 - Motivazione dei provvedimenti	9
Art. 16 - Motivazione degli atti di diniego	9
Art. 17 - Efficacia dei provvedimenti amministrativi	9
Art. 18 - Revoca del provvedimento	10
Art. 19 - Misure di autotutela	10
<b>PARTE SECONDA – IL DIRITTO DI ACCESSO</b>	<b>10</b>
Art. 20 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi	10
Art. 21 - Responsabile del procedimento di accesso	10
Art. 22 - Documenti accessibili	11
Art. 23 - Notifica ai controinteressati	11
Art. 24 - Richiesta di accesso	11
Art. 25 - Procedimento di accesso informale	11
Art. 26 - Procedimento di accesso formale	12
Art. 27 - Limiti al diritto di accesso	12
Art. 28 - Diniego o limitazione della richiesta di accesso	14
Art. 29 - Differimento del diritto di accesso	14
Art. 30 - Mezzi di tutela	14
Art. 31 - Gestori di pubblici servizi. Portatori di interessi pubblici diffusi	15
Art. 32 – Costi	15
<b>PARTE TERZA – IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI</b>	<b>15</b>
Art. 33 - Diritto di accesso	15
Art. 34 -Requisiti di ammissibilità della richiesta di accesso per l'estrazione di copia	16
Art. 35 – Il diniego dell'accesso	17
Art. 36 – Orari e giorni riservati all'accesso dei Consiglieri	17

Art. 37 – Gratuità dell'accesso -----	17
<b>CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI -----</b>	<b>18</b>
Art. 38 - Integrazioni e modificazioni del regolamento -----	18
Art. 39 - Entrata in vigore – abrogazioni- rinvio dinamico -----	18
<b>MODELLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO -----</b>	<b>19</b>
Allegato A) – Schema tipo -----	19
Allegato B) - Modello di richiesta di accesso ai documenti amministrativi -----	20
Allegato C) - Modello di accoglimento della richiesta di accesso -----	21
Allegato D) - Modello di diniego della richiesta di accesso -----	22
Allegato E) - Modello di diritto di accesso consiglieri comunali richiesta di visione e/o rilascio di copia di atti e documenti-----	23



## **PARTE PRIMA – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

- 1) Il presente regolamento comunale , in armonia con i principi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, del proprio Statuto e di quelli dell'ordinamento comunitario, disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Teora così come articolato nella propria struttura organizzativa di cui al vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di garantire, nell'esercizio dell'attività amministrativa, adeguati livelli di pubblicità, trasparenza, imparzialità e semplificazione, nel rispetto dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, favorendo la massima partecipazione dei cittadini.

#### **Art. 2 - Disposizioni sull'attività amministrativa e sul procedimento amministrativo**

- 1) Il Comune di TEORA, nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 117, comma sesto, e al fine di assicurare un adeguato insieme di garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, adegua la propria disciplina ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che vengono interamente assunti nel complesso ordinamentale dell'ente.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la modalità di svolgimento dell'attività amministrativa e di gestione dei procedimenti amministrativi.
- 3) Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per legge 241, la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) per procedimento amministrativo, la sequenza di atti finalizzata alla definizione della decisione dell'amministrazione rispetto ad un'istanza o ad un'attività avviata d'ufficio;
  - c) per istruttoria, la fase del procedimento amministrativo preordinata all'acquisizione di ogni elemento informativo utile per la formalizzazione della decisione dell'amministrazione;
  - d) per provvedimento, l'atto esplicito conclusivo del procedimento amministrativo.
- 4) Le disposizioni in materia di partecipazione di cui alla legge n. 241/1990 non si applicano:
  - a) all'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la partecipazione;
  - b) ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  - c) ai procedimenti previsti dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la

protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia”;

- d) ai procedimenti previsti dal D.Lgs. 29 marzo 1993 n. 119, e successive modificazioni, recante: “Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia”.

### **Art. 3 - Principi informatori dell'azione amministrativa**

- 1) L'attività dell'amministrazione è informata ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario ed al criterio del divieto di aggravamento dell'azione amministrativa.
- 2) L'attività amministrativa dell'Ente, quando non finalizzata all'adozione di atti di natura autoritativa, è sviluppata con riferimento alle norme di diritto privato.
- 3) I soggetti gestori di servizi pubblici per conto dell'Amministrazione operano nel rispetto dei principi dettati ai commi precedenti.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

### **Art. 4 - Individuazione dei procedimenti amministrativi e relativi termini per la Conclusione**

- 1) I procedimenti amministrativi di competenza del Comune di TEORA sono individuati, a cura dei rispettivi Servizi, in apposite “schede” da approvare dalla Giunta Comunale e da pubblicare sul sito istituzionale del Comune medesimo in conformità allo schema-tipo allegato A) al presente regolamento. Le schede saranno aggiornate dai responsabili di servizio ogni qualvolta intervengano modifiche normative e/o regolamentari mentre nel caso di variazioni di carattere organizzativo, le schede saranno aggiornate su impulso del Segretario comunale/responsabile servizio gestione giuridica del personale. Le modifiche apportate alle “schede” sono sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.
- 2) Per ciascun procedimento amministrativo, sia esso ad istanza di parte o d'ufficio, è stabilito un termine di conclusione che decorre dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
- 3) Ciascun procedimento amministrativo, sia esso ad istanza di parte o d'ufficio, si conclude con un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 13, da adottarsi entro il termine massimo di 30 giorni, fatti salvi i termini diversi previsti da specifiche disposizioni di legge o dalle “schede” di cui al comma 1.
- 4) I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:
  - a) acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.(art. 7 comma 2 L. 241/1990)
  - b) acquisizione di valutazioni tecniche di organi (art. 17 L. 241/1990)
- 5) Qualora si renda necessario per la compiuta istruttoria sul procedimento, acquisire il parere di altro Servizio dell'ente, il responsabile del procedimento provvede a richiederlo tempestivamente, anche in via telematica, al Servizio predetto, il quale provvede entro il termine indicato nella richiesta, che dovrà risultare compatibile con il termine entro cui il procedimento deve concludersi. Qualora il parere richiesto non venga reso nel termine indicato, il responsabile del procedimento procede

indipendentemente dall'espressione del predetto parere, dandone notizia al Segretario Comunale, senza che da ciò possa essergli imputata responsabilità per eventuali danni.

- 6) Nel caso in cui dall'istruttoria del procedimento risulti necessario il parere concertato tra più Servizi dell'Ente, il responsabile del procedimento informa tempestivamente il Segretario comunale il quale indirà, una conferenza interna dei servizi, da svolgersi in termine compatibile con quello entro cui il procedimento deve concludersi.
- 7) Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al precedente comma 3, il privato può rivolgersi al soggetto cui l'Amministrazione Comunale ha attribuito potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario competente, affinché lo stesso concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
- 8) Sull'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di TEORA è pubblicato il nominativo del funzionario di cui al precedente comma 7).

#### **Art. 5 - Decorrenza del termine**

- 1) I termini per i procedimenti d'ufficio decorrono dalla data di adozione dell'atto propulsivo ovvero dal giorno in cui l'Amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
- 2) Il termine dei procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza.
- 3) Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio di Protocollo generale; nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è comprovata comunque dalla registrazione al protocollo generale dell'Ente.

#### **Art. 6 - Comunicazione di avvio del procedimento**

- 1) L'avvio del procedimento è comunicato a tutti i soggetti individuabili ai sensi dell'art. 7 della legge 241.
- 2) La comunicazione deve contenere :
  - l'oggetto del procedimento amministrativo avviato;
  - l'indicazione dell'unità organizzativa (Servizio) competente;
  - il nominativo del responsabile di servizio e del funzionario responsabile del procedimento;
  - l'ufficio presso cui prendere visione degli atti e l'orario di accesso all'ufficio medesimo;
  - la data di presentazione della relativa istanza con il numero di protocollo attribuito, nei casi di procedimento ad iniziativa di parte;
  - il termine per la conclusione del procedimento ed i relativi rimedi esperibili in caso di eventuale inerzia dell'Amministrazione;
  - i termini entro i quali gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti.
- 3) Qualora, per il numero di destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa o vi siano esigenze di celerità del procedimento, motivando adeguatamente, si possono predisporre, oltre alla pubblicazione all'albo

pretorio informatico, altre forme di pubblicità , quali comunicati stampa, affissione di manifesti, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 7 - Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione**

- 1) La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, indirizzata all'organo competente e corredata dalla prescritta documentazione.
- 2) I moduli per la presentazione delle domande e l'elenco della documentazione da allegare sono resi disponibili mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- 3) Qualora la domanda o l'istanza sia incompleta o presenti irregolarità sostanziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
- 4) In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell'istanza, il termine iniziale è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
- 5) Qualora non venga presentata la documentazione richiesta entro il termine indicato, fissato, ovvero, in assenza di indicazione, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'interessato, il procedimento viene chiuso.
- 6) In ogni caso, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso del Comune, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre Pubbliche Amministrazioni. Il Comune può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

### **CAPO III - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **Art. 8 - L'unità organizzativa ed il responsabile di struttura**

- 1) L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti si identifica nel "Settore" cioè nella struttura operativa di massimo livello in cui è articolata l'organizzazione del Comune.
- 2) L'assegnazione dei procedimenti a ciascun Settore avviene *"ratione materiae"* o su specifica attribuzione del Segretario Comunale.
- 3) Salva diversa determinazione il responsabile del procedimento si identifica con il responsabile del Settore ed è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.

#### **Art. 9 - Funzioni del responsabile**

- 1) Per le funzioni ed i poteri del responsabile del procedimento si fa riferimento a quanto stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90.
- 2) Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'art. 6 della Legge 241/90.
- 3) Nel caso in cui il responsabile di procedimento sia stato individuato in altro dipendente assegnato al settore, il responsabile di settore può delegare allo stesso la sottoscrizione del provvedimento finale, entro i limiti e con le modalità stabilite nel relativo atto di delega.

## **CAPO IV - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE**

### **Art. 10 - Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo**

- 1) I soggetti interessati dal procedimento amministrativo secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 della legge n. 241, possono contribuire al migliore sviluppo dello stesso mediante la presentazione di memorie, relazioni illustrative e note specifiche.
- 2) L'Amministrazione può organizzare tavoli di confronto o conferenze di servizi istruttorie coinvolgenti i soggetti interessati, in reazione alla complessità del procedimento amministrativo ed alla natura degli interessi coinvolti.
- 3) Per i procedimenti inerenti all'adozione di provvedimenti amministrativi generali a contenuto pianificatorio o programmatico, l'amministrazione può prevedere forme di interazione con i soggetti interessati ulteriori a quelle stabilite dalla normativa settoriale.

### **Art. 11 - Conferenza di servizi**

- 1) L'amministrazione utilizza la conferenza di servizi, che può svolgersi anche per via telematica:
  - a) come strumento a fini informativi o comunque conoscitivi, per acquisire e valutare elementi utili per l'istruttoria;
  - b) come strumento a fini decisorii seguendo l'applicazione delle disposizioni stabilite dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241, per razionalizzare la gestione del procedimento amministrativo in ordine alla combinazione tra interessi pubblici e privati in un quadro di interazioni complesse.

### **Art. 12 - Accordi nel procedimento e sostitutivi di provvedimento**

- 1) I contenuti del procedimento amministrativo possono essere definiti mediante accordi stipulati tra l'Amministrazione ed il soggetto interessato.
- 2) Gli accordi tra l'Amministrazione ed il soggetto interessato possono essere stipulati anche al fine di sostituire il provvedimento amministrativo finale nell'ambito del procedimento nel quale intervengono.
- 3) Per la stipulazione degli accordi di cui ai commi precedente e per le garanzie ad essi, connesse si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 241.

### **Art. 13 - Forme di semplificazione del procedimento amministrativo: silenzio assenso - dichiarazione di inizio attività - segnalazione certificata di inizio attività**

- 1) Nei casi previsti dalla normativa vigente, si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990.
- 2) Per quanto riguarda le dichiarazioni di inizio attività (D.I.A.) e le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) si fa rinvio alla normativa vigente.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

### **Art. 14 - Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi**

- 1) L'amministrazione, salvo quando sia possibile ricorrere a forme di semplificazione, ai sensi del precedente art. 13, formalizza le decisioni elaborate nell'ambito del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso.
- 2) Ogni provvedimento illustra lo svolgimento dell'attività amministrativa, evidenziando i presupposti di fatto e di diritto della decisione finale.
- 3) L'Amministrazione può definire misure operative finalizzate a migliorare i processi formativi dei provvedimenti amministrativi.

### **Art. 15 - Motivazione dei provvedimenti**

- 1) La motivazione dovrà essere particolarmente pregnante ove:
  - a) il provvedimento finale si discosti nel contenuto, dalle risultanze dell'istruttoria;
  - b) siano state disattese le osservazioni e/o documentazione presentata dall'interessato, dai contro interessati nonché dai soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi cui possa derivare un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale;
  - c) si intenda revocare o modificare un precedente provvedimento, ai sensi del successivo art. 18;
  - d) si intenda annullare in autotutela ovvero convalidare un provvedimento illegittimo ai sensi del successivo art. 19.

### **Art. 16 - Motivazione degli atti di diniego**

- 1) Quando l'Amministrazione sia pervenuta, nell'ambito del procedimento amministrativo, alla formazione di una decisione ostativa all'accoglimento dell'istanza dell'interessato, prima della formale adozione del provvedimento finale a contenuto negativo è tenuta a comunicare tempestivamente allo stesso i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
- 2) Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- 3) La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.
- 4) In relazione a quanto stabilito dai commi 1,2 e 3 valgono le garanzie previste dall'art. 10-bis della legge n. 241.

### **Art. 17 - Efficacia dei provvedimenti amministrativi**

- 1) Per provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli interessati e nei casi nei quali l'amministrazione debba adottare provvedimenti che impongano coattivamente l'adempimento di obblighi specifici nei suoi confronti, l'ente opera nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter della legge n. 241.

- 2) L'efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dall'amministrazione è immediata, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, da disposizioni regolamentari o dal provvedimento stesso.
- 3) L'efficacia del provvedimento può anche essere sospesa, con specifica indicazione dei termini e delle eventuali condizioni nel provvedimento medesimo.

#### **Art. 18 - Revoca del provvedimento**

- 1) A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento o ancora a fronte della necessaria nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'Amministrazione può revocare un provvedimento amministrativo, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 21-quinquies della legge n. 241.

#### **Art. 19 - Misure di autotutela**

- 1) L'Amministrazione può ritirare un provvedimento amministrativo quando considerazioni di opportunità in ordine agli effetti dello stesso ne consiglino la revisione o la sostituzione con un nuovo provvedimento.
- 2) L'Amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo quando siano rilevati nello stesso profili di illegittimità e sussistano ragioni di interesse pubblico.
- 3) L'Amministrazione può convalidare un provvedimento annullabile quando sussistano ragioni di interesse pubblico che lo consentano e quando ciò sia possibile in un termine ragionevole.

### **PARTE SECONDA – IL DIRITTO DI ACCESSO**

#### **Art. 20 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi**

- 1) Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, l'accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto, previa presentazione di richiesta motivata, a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti in riferimento ai quali è chiesto l'accesso.
- 2) Non è richiesto tale interesse per la visione degli atti a contenuto generale quali Statuto e Regolamenti comunali, atti di pianificazione e di programmazione generale, ordinanze di carattere generale.
- 3) Sono fatte comunque salve le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i..

#### **Art. 21 - Responsabile del procedimento di accesso**

- 1) Il Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi è identificato nel Responsabile di Settore competente a formare l'atto o, qualora l'atto, una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga stabilmente, nel Responsabile di Settore competente a detenerlo.

- 2) Il Responsabile di Settore può individuare il Responsabile del procedimento di accesso in altro dipendente addetto al Settore con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 22 - Documenti accessibili**

- 1) Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dall'Amministrazione comunale.
- 2) Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti relativi ad uno specifico procedimento, formati dall'amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

#### **Art. 23 - Notifica ai controinteressati**

- 1) Il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione della richiesta di accesso ai soggetti controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, mediante invio di copia della richiesta con mezzi idonei a comprovarne la ricezione.
- 2) I soggetti controinteressati sono le persone che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
- 3) Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i soggetti controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento decide in ordine alla richiesta.

#### **Art. 24 - Richiesta di accesso**

- 1) Il diritto di accesso si esercita sulla base di una motivata richiesta, contenente tutti gli elementi di cui al modello allegato B).
- 2) La richiesta è inoltrata all'Ufficio protocollo del Comune che provvederà ad apporvi tempestivamente il numero di protocollo ed a smistarla entro lo stesso giorno di ricezione al responsabile del procedimento, con l'osservanza delle modalità di smistamento di cui al manuale di gestione per la tenuta del protocollo informatico. A Qualora richiesto, l'Ufficio Protocollo è tenuto a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso anche mediante copia fotostatica dell'istanza recante il timbro a data apposto dall'ufficio medesimo.
- 3) Qualora la richiesta di accesso venga presentata da un rappresentante del soggetto legittimato, nella stessa devono essere indicati anche i relativi poteri di rappresentanza.
- 4) Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.

#### **Art. 25 - Procedimento di accesso informale**

- 1) Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento competente in materia.



- 2) Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
- 3) La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie ovvero l'esibizione del documento.
- 4) Qualora il responsabile del procedimento, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di contro interessati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
- 5) La richiesta, qualora provenga da una Pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

#### **Art. 26 - Procedimento di accesso formale**

- 1) Qualora non sia possibile ricorrere alla procedura di cui all'art. 25 e non sussistano le condizioni per il differimento, la limitazione o il rifiuto, il responsabile del procedimento invia la comunicazione di accoglimento della richiesta redatta sulla base del modello C) allegato al presente regolamento e il procedimento si dovrà concludere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2;
- 2) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento provvede ad informare il richiedente entro 10 giorni dalla presentazione di cui al comma precedente e il termine per la conclusione del procedimento ricomincerà a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta;
- 3) Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, come definiti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'accesso è consentito nei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
- 4) Qualora la richiesta di accesso riguardi dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, la domanda è accoglibile se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile;
- 5) L'accesso agli atti non può essere rifiutato se è sufficiente ricorrere al differimento disciplinato dal successivo articolo 29;
- 6) L'accesso ai documenti può essere autorizzato anche in forma parziale qualora alcune parti contengano informazioni che possano ledere i beni e gli interessi di cui all'art.24 della L.241/90.

#### **Art. 27 - Limiti al diritto di accesso**

- 1) Il diritto di accesso è escluso:
  - a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge 24 ottobre 1977 n. 801, e successive modificazioni e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 dell'art 24 della legge n. 241/1990 e dalle pubbliche Amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; i documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui alla

presente lettera sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione;

- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  - c) nei confronti dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  - d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
- 2) Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione comunale.
  - 3) Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
  - 4) La richiesta di accesso agli atti non può comportare in capo all'Amministrazione un'attività di indagine, ricerca e/o elaborazione di dati che non sono in suo possesso o non direttamente contenuti in documenti da essa formati o stabilmente posseduti.
  - 5) Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto.
  - 6) Nel caso di contrasto fra diritto alla privacy e diritto di accesso, al fine di assicurare quest'ultimo, occorrerà salvaguardare il diritto alla privacy mediante modalità alternative alla limitazione o al diniego dell'accesso, che utilizzino ad esempio la schermatura dei nomi dei soggetti menzionati nei documenti, che si dichiarino fortemente intenzionati a mantenere l'anonimato o che, invece, si avvalgano dell'assenso delle persone di volta in volta indicate nei documenti in questione.
  - 7) L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
  - 8) Nei casi previsti dal successivo comma 9 l'accesso, su istanza del terzo interessato non destinatario del provvedimento, può essere inibito nella forma di differimento, con provvedimento motivato del responsabile del servizio competente, finché durano le esigenze di tutela della riservatezza previsti in dipendenza delle singole fattispecie elencate. Può altresì essere inibito l'accesso nella forma del differimento con provvedimento motivato del responsabile di servizio competente, al di fuori dei casi previsti dal comma 9, per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
  - 9) I casi di limitazione dell'accesso di cui al precedente comma 8 sono i seguenti:
    - a) la documentazione tecnico- progettuale allegata o connessa a domande di permesso di costruire pertinente ad immobili da destinarsi all'esercizio del credito e/o del risparmio, finché dura tale destinazione degli immobili;
    - b) i documenti relativi alle attività assistenziali del Comune, se riguardanti singole persone o singoli nuclei familiari ;
    - c) fascicoli personali dei dipendenti;
    - d) gli atti dei procedimenti disciplinari dei dipendenti; nei confronti dei dipendenti interessati si applica la normativa contrattuale vigente;

- e) gli elaborati tecnico- progettuali e la documentazione connessa ai lavori di installazione di sistemi di sicurezza pertinenti ad edifici di proprietà di privati o di enti pubblici.
- 10) Salvo espresso divieto di legge, le esclusioni di cui al precedente comma 9 non operano per altre Pubbliche Amministrazioni per l'esercizio delle funzioni loro demandate dalla legge, né operano per uffici del Comune diversi da quelli che detengano la documentazione, qualora l'accesso abbia luogo per le funzioni istituzionali.
- 11) I dipendenti comunali devono mantenere il segreto d'ufficio e non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa delle funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto d'accesso.

#### **Art. 28 - Diniego o limitazione della richiesta di accesso**

- 1) Il responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di accesso, dispone il diniego, o la limitazione, della richiesta di accesso mediante provvedimento motivato con specifico riferimento alle norme di legge o di regolamento o alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta o può essere accolta solo parzialmente.
- 2) Il diniego, totale o parziale, va comunicato al richiedente sulla base del modello allegato D).

#### **Art. 29 - Differimento del diritto di accesso**

- 1) Il responsabile del procedimento può disporre il differimento del diritto di accesso per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, oppure quando sia necessario effettuare complesse ricerche in archivio.
- 2) Il diritto d'accesso è differito nei seguenti casi specifici:
  - a) Per gli elaborati delle prove concorsuali fino all'approvazione della graduatoria;
  - b) Per le offerte presentate nelle gare d'appalto o nei confronti concorrenziali, sino alla conclusione della gara;
  - c) Per le proposte di adozione e di modifica degli strumenti urbanistici fino a che non siano state adottate con formale provvedimento;
- 3) L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante notifica.

#### **Art. 30 - Mezzi di tutela**

- 1) In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le norme del codice del processo amministrativo, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.

Qualora il difensore civico interessato non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto e rimane salva la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. In tale ultima ipotesi il termine di 30 (trenta) giorni per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorre dalla scadenza del termine per il pronunciamento del Difensore Civico.

- 2) Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica ai competenti uffici dell'Amministrazione.
- 3) Se l'Amministrazione non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito.

### **Art. 31 - Gestori di pubblici servizi. Portatori di interessi pubblici diffusi**

- 1) Il diritto di accesso agli atti si esercita, con le modalità previste dal presente regolamento, anche nei confronti delle società e dei concessionari ai quali è affidata la gestione dei pubblici servizi di interesse comunale.
- 2) Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

### **Art. 32 – Costi**

- 1) L'esercizio dei diritti di informazione, di visione degli atti e documenti amministrativi e di accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato dal Comune gratuitamente.
- 2) Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto unicamente il pagamento delle spese di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura secondo le modalità determinate con provvedimento della Giunta Comunale. Quando l'invio delle informazioni o dei documenti è richiesto per posta, telefax od altro mezzo, le spese relative sono poste a carico dei destinatari . Il diritto di accesso può essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* dagli articoli 4 e 5 del D.P. R. 11 febbraio 2005, n. 68 *“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”* e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*.

## **PARTE TERZA – IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

### **Art. 33 - Diritto di accesso**

- 1) I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune di Teora tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
- 2) Il consigliere comunale: